

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
"CITTA' DI RIVA"  
RIVA DEL GARDA**

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RSA  
POSTI LETTO NON CONVENZIONATI CON L'APSS**

**Regolamento approvato con deliberazione  
del Consiglio di Amministrazione n. 39 di data 05.11.2013**

Il Presidente  
Benini Graziella

Il Direttore  
Gianfranco Maino

**Art. 1  
Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso e le tariffe per l'accoglienza di persone non autosufficienti in posti letto autorizzati ed accreditati , non convenzionati con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, nella Residenza Sanitaria Assistenziale, gestita dalla A.P.S.P "Città di Riva;
2. I livelli assistenziali e gli standard di servizio assicurati dall'Asps nei posti letto di RSA non convenzionati, sono quelli che l'Asps assicura nei posti letto convenzionati con l'APSS e stabiliti dalle direttive provinciali annuali.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia al vigente Regolamento Sanitario aziendale

**Art. 2  
Destinatari del servizio RSA posti letto non convenzionati con l'APSS**

1. Possono accedere ai posti letto autorizzati e accreditati di RSA e non convenzionati con l'APSS:
  - a) Le persone residenti in Comuni della Provincia di Trento che siano stati dichiarati non autosufficienti, anche parziali, dal proprio medico di base;
  - b) I cittadini italiani non autosufficienti residenti in comuni extraprovinciali inviati dall'Azienda Sanitaria Locale di riferimento o che dispongano di impegnativa di quest'ultima al pagamento della tariffa sanitaria o che si impegnino direttamente al pagamento della tariffa;

**Art. 3  
Accesso al servizio**

1. Con riferimento ai destinatari di cui alle lettere a), b) dell'art. 2, la persona interessata all'accoglienza in RSA - posto letto autorizzato e accreditato per non autosufficienti e non convenzionato - o un suo familiare, tutore o amministratore di sostegno, denominato di seguito " richiedente" , presenta apposita domanda di ammissione all'Asps.
2. Qualora sia disponibile un posto letto autorizzato e accreditato per non autosufficienti e non convenzionato, la domanda di ammissione è valutata di concerto dal Medico della R.S.A., dal personale di coordinamento e dal Direttore dell'Asps.
3. L'Asps si riserva la facoltà di verificare direttamente, attraverso il proprio personale medico-sanitario e di coordinamento, il grado di non autosufficienza del richiedente e le sue condizioni sociali, utilizzando la scheda di valutazione per la valutazione multidimensionale denominata "S.V.M." utilizzata dalle Unità Valutative Multidisciplinari ( U.V.M.) operanti sul territorio della Pat, per la valutazione delle persone che richiedono l'ammissione nelle Rsa della Provincia Autonoma di Trento. Nel caso in cui l'utente sia già stato valutato da un U. V. M. dell'Asps, ai fini della valutazione del grado di non autosufficienza , sarà utilizzata la valutazione in possesso del richiedente.
4. La valutazione della domanda di ammissione è finalizzata ad una verifica insindacabile della compatibilità tra le condizioni del richiedente e le caratteristiche del posto letto disponibile.

### **Allegato A) deliberazione nr. 39 d. d. 05.11.2013**

5. Eseguita la valutazione e risultata essa positiva, l'ApSP comunica anche telefonicamente al richiedente la possibilità di accoglienza in un posto letto autorizzato e accreditato di Rsa e non convenzionato. Il richiedente è tenuto a comunicare l'accettazione o il rifiuto della proposta di accoglienza entro 3 giorni.
6. In caso di valutazione di cui al comma precedente negativa o di indisponibilità temporanea di un posto letto non convenzionato, la domanda di ammissione è sospesa fino al verificarsi delle condizioni per l'ammissione.
7. Con riferimento ai destinatari di cui all'art. 2, il richiedente al momento dell'accettazione della proposta di accoglienza in RSA sottoscrive l'impegno a pagare interamente la tariffa di ricovero a suo carico.
8. Con riferimento ai destinatari di cui alla lettera b) dell'art. 2, l'accesso al posto letto non convenzionato è gestito sulla base di accordi con l'ASL interessata o in caso diverso con la procedura descritta nel presente articolo con impegnativa dell'ASL al pagamento della tariffa sanitaria.

#### **Art. 4**

#### **Ordine di precedenza nell'accoglienza**

Qualora siano giacenti più domande di accoglienza, il posto letto libero viene proposto ai richiedenti che abbiano ottenuto una valutazione positiva, prevista dall'art. 3, comma 4, secondo il seguente ordine di precedenza:

- ⑩ Residenti nel Comune di Riva del Garda
- ⑩ Residenti nella Comunità dell'Alto Garda e Ledro
- ⑩ Residenti in altri Comuni della Provincia di Trento
- ⑩ Residenti in Comuni extraprovinciali di cui alla lettera b) dell'art. 2.

#### **Art. 5**

#### **Durata della degenza**

Nella domanda di accoglienza l'interessato indica la durata prevista della permanenza presso la Rsa in mesi. L'utente può essere dimesso su sua richiesta in qualsiasi momento. L'ApSP ha facoltà di prorogare il termine del periodo di accoglienza su richiesta dell'interessato. Al termine del periodo di accoglienza o in caso di mancato pagamento della tariffa a carico, l'utente viene dimesso.

#### **Art. 6**

#### **Regime tariffario**

1. Ai destinatari di cui alle lettere a) dell'art. 2 viene applicata una tariffa giornaliera stabilita dal Consiglio di amministrazione.
2. Ai destinatari di cui alla lettera b) dell'art. 2 viene applicata la tariffa alberghiera vigente per i posto letto RSA convenzionati con l'APSS. All'ASL inviante sarà addebitata la tariffa sanitaria fissata dalla Provincia per i residenti in comuni extraprovinciali. Se il richiedente non dispone di impegnativa di pagamento dell'ASL di provenienza per la copertura della tariffa sanitaria, sarà applicata la tariffa deliberata dal Consiglio di Amministrazione per la copertura della quota alberghiera e quota sanitaria.

### **Allegato A) deliberazione nr. 39 d. d. 05.11.2013**

3. Il pagamento della tariffa è dovuto dal giorno in cui ha inizio la degenza. Qualora l'ospite dovesse posticipare l'ingresso oltre il giorno concordato, è tenuto, a partire dal medesimo giorno, al pagamento della quota di mantenimento posto letto, pari alla tariffa stabilita meno le spese variabili (vitto e lavanderia).
4. Contestualmente con l'accettazione della proposta di accoglienza, l'interessato costituisce un deposito cauzionale, senza interessi, che sarà determinato a seconda della durata del periodo di accoglienza nelle seguenti misure:
  - per accoglienza di durata superiore a 30 giorni o di durata indefinita o fino alla data di collocamento su posto convenzionato con l'Apss, di importo pari ad una mensilità (tariffa giornaliera retta residenziale alberghiera moltiplicata per trenta giorni), dal quale l' Apsp attingerà per sanare eventuali pendenze a carico dell'utente. Il deposito sarà restituito al termine della degenza nel posto letto non convenzionato ;
  - per accoglienze di durata inferiore al mese non è richiesta la costituzione del deposito del deposito cauzionate;
5. Qualora l'utente avesse prenotato anticipatamente il posto:
  - In caso di disdetta della prenotazione entro il settimo giorno antecedente l'inizio del ricovero: Nulla è dovuto
  - In caso di disdetta della prenotazione dopo il settimo giorno antecedente l'inizio del ricovero all'utente sarà richiesto il pagamento della tariffa alberghiera per 7 giorni.

Nel caso di accoglienza di un nuovo utente nei sette giorni, verrà addebitata solo la quota differenziale. In caso di uscita anticipata prima della scadenza del periodo concordato: sarà richiesto il pagamento della tariffa alberghiera per tutto il periodo.

Nel caso in cui venga accolto sul posto un nuovo utente nei giorni seguenti, sarà addebitata solo la quota differenziale.

### **Art. 7 Modulistica**

La modulistica e le procedure di gestione relative al servizio di RSA posti letto autorizzati e accreditati per non autosufficienti e non convenzionati con l'Apss, di cui al presente regolamento sono approvate dal Direttore dell'Apss con propria determinazione.